

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

STATUTO

Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 20 novembre 1991, n. 80 e 7 ottobre 1991 n. 60.

E modificato con deliberazioni consiliari n. 43 del 14.6.1995 e n. 50 del 18.9.1995.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. La comunità di Megliadino San Vitale è un ente autonomo locale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza, nell'ambito della legge, con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune:

- promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, scaturita dalla Resistenza;
- stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente;
- determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni e Provincia, del decentramento;
- persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali;
- favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi;
- rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi davanti ad ogni livello di governo e ad ogni Amministrazione;
- assume la programmazione come metodo e strumento di intervento;
- informa i rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sulla base di principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia;
- ricerca, in particolare, il coordinamento della propria azione con gli enti locali dell'area del Montagnanese, anche ai fini di eventuali unioni e fusioni con quelli limitrofi.

Art.3 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Megliadino San Vitale ha una estensione di 15,21 Km² e confina con i Comuni di Megliadino San Fidenzio, S. Margherita d'Adige, Piacenza d'Adige e Casale di Scodosia.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella piazza centrale, dedicata a Giacomo Matteotti.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4 Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per le pubblicazioni degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma concesso con Regio Decreto.
2. Su disposizione del Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale, secondo le norme vigenti, per farn uso nelle cerimonie ufficiali.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 6 Organi istituzionali

1. Sono organi elettivi e di governo del Comune:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Sindaco.

Art. 7 Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità locale, di cui:
 - interpreta i sentimenti e le aspirazioni attraverso ordini del giorno;
 - determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua attuazione;
 - delibera le scelte fondamentali in sede di programmazione;
 - esercita il controllo sull'attività amministrativa.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8 Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale:
 - esercita le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi a quanto stabilito nel presente Statuto e nelle norme regolamentari;
 - impronta l'azione dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità;
 - privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
 - ispira la propria azione al principio della solidarietà;
 - formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento dei servizi.

Art. 9 Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti
 - comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. Riguardo alla convalida degli eletti, il Consiglio Comunale giudica sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità determinate dalla legge e procede ai sensi di legge.

Art. 10 Durata in carica del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del successivo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 Convocazione Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco in via ordinaria o d'urgenza con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale.

2. Nel caso di convocazione in via ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3. Nel caso di convocazione in via d'urgenza il termine previsto al comma precedente è ridotto a 24 ore prima della seduta.

4. Comunque per la convocazione del Consiglio Comunale si osservano le disposizioni dell'art. 25 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148

5. I consiglieri comunali che hanno residenza in altro Comune, sono tenuti ad eleggere e comunicare al Segretario Comunale il domicilio nel territorio comunale di Megliadino San Vitale, agli effetti della dichiarazione di consegna dell'avviso di convocazione da parte del messo comunale.

6. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante il messo comunale o di conciliazione;
- mediante telegramma o raccomandata o fax;
- mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta.

7. Le sedute consiliari si svolgono sotto la direzione e la presidenza del Sindaco, che dirige la discussione secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 12 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono assicurate da colui che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.

3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge, ed il regolamento ne disciplina i diritti e doveri.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 13 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e le composizioni.

3. Le commissioni permanenti con compiti istruttori o consultivi, sono almeno tre, salvo più dettagliate disposizioni del regolamento, ed in particolare concernenti le seguenti materie:

- Statuto, regolamenti e servizi sociali;
- Urbanistica, ambiente e lavori pubblici;
- Bilancio, programmazione e settori economici.

4. Le commissioni invitano a partecipare a propri lavori il Sindaco, gli assessori, le associazioni e le forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Tutte le commissioni cessano con lo scadere del Consiglio Comunale che le ha elette.

Art. 14 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti di una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità formazione e funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

4. Il Gruppo Consiliare elegge il proprio capogruppo il quale esercita le funzioni attribuite dall'art. 45 3° comma della Legge 8.6.1990 n. 142 e quelle riconosciute dal presente Statuto.

Art. 15 Conferenza dei capigruppo

1. È istituita la conferenza dei capigruppo.

2. Ne fanno parte i capigruppo, esponenti dei gruppi politici rappresentati in Consiglio, il Sindaco ed il Segretario Comunale.

3. È convocata, di norma, almeno tre volte all'anno.

4. Il regolamento prevede e disciplina la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti correnti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 17 Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 2 Assessori, fra cui un Vicesindaco scelti e nominati dal Sindaco, anche al di fuori del Consiglio Comunale purchè aventi requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

2. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie, per le ipotesi di sostituzione previste dalla legge.

3. Non possono in ogni caso far parte contemporaneamente della Giunta Comunale gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i cugini e gli affini di primo grado.

4. Nessuno può ricoprire la carica di Assessore per più di due mandati consecutivi.

5. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola e senza diritto di voto in nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

6. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 18 Durata in carica della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale resta in carica fino alla proclamazione degli eletti.

Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale

1. La convocazione della Giunta spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla Giunta, deve essere sottoscritta dall'assessore di reparto proponente e completa del suo contenuto deve essere corredata dei pareri previsti dalla legge, nonché dall'attestazione della copertura finanziaria della spesa, là dove si prevede una spesa.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dall'Assessore Anziano.
5. E' da considerarsi Assessore Anziano ai fini e per gli adempimenti previsti dal presente statuto, l'Assessore più anziano di età.

Art. 20 Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbano essere adottati da organo collegiale e non rientrano nelle competenze esclusive del Consiglio, del Sindaco del Segretario Comunale o dei Capi area o servizio.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso dello stesso.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali.

Art. 21 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
3. Sono da assumere a scrutinio palese segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, solo in caso in cui debbano formularsi valutazioni o apprezzamenti su persone, sono segrete.
5. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario Comunale.
6. Le schede bianche o nulle vanno computate nel numero dei votanti.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente della seduta, dal Segretario Comunale e da colui che esercita le funzioni di Consigliere o Assessore Anziano.
8. Il consigliere che non voglia essere computato fra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

Art. 22 Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione Comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco è altresì Ufficiale del Governo, ed in tale veste esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e

delle strutture gestionali-esecutive.

4. La nomina di Sindaco non può essere conferita ad uno stesso cittadino per più di due mandati consecutivi.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 23 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, nelle sue attribuzioni di amministrazione, quale Capo dell'Amministrazione Comunale:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) assicura la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina vigila ed indirizza l'attività dei singoli Assessori;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza per l'intera gestione amministrativa degli uffici;
- f) convoca il Consiglio e lo presiede nel rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Consiglio Comunale;
- g) convoca la Giunta e la presiede nel rispetto delle norme del presente Statuto;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) adotta ordinanze ordinarie;
- l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- m) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici;
- n) emette provvedimenti d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente assegna alle competenze del Comune;
- o) rappresenta il Comune in giudizio;
- p) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune.

2. Il Sindaco, nelle sue attribuzioni di Ufficiale del Governo sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

3. Il Sindaco nello svolgimento delle sue attribuzioni di Ufficiale di Governo emana ordinanze contingibili ed urgenti, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 24 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco fino alle elezioni del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per dimissioni, impedimento permanente,

rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, spetta all'Assessore Anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di ufficiale di governo.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 25 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base alle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

Art. 26 Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo status giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico cui compete la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, nel perseguimento degli indirizzi e direttive espressi dagli organi elettivi.

2. È responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio o alla Giunta, ed esercita tale funzione sovrintendendo alla stesura delle deliberazioni da parte degli uffici, ed attraverso il controllo affinché gli uffici preposti raccolgano la documentazione di supporto ai fini delle deliberazioni stesse.

3. Cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede ai relativi atti esecutivi.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta. Cura la stesura dei verbali delle adunanze che devono essere sottoscritti oltre che da lui, dal Sindaco o da colui che presiede le sedute.

5. Presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante.

6. Verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto, e ne riferisce all'amministrazione.

7. Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

8. Roga i contratti nell'interesse del Comune e spetta, inoltre, qualora non ufficiale rogante la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'ente.

9. Esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione.

10. Gestisce l'organizzazione del personale, esercitando sullo stesso il controllo e dando l'avvio alle procedure disciplinari secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura.

11. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

12. Adotta i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

13. Presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

14. Cura le pubblicazioni degli atti, l'invio delle deliberazioni agli organi richiesti, attesta l'esecutività dei provvedimenti.

15. Esercita infine tutte quelle altre funzioni che la legge, lo Statuto o il regolamento gli demandi.

Art. 27 Vicesegretario

1. Il Vice segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. La qualifica predetta è attribuita ad un dipendente di livello apicale, in possesso di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche o equipollenti, che viene incaricato secondo le modalità previste dal Regolamento.

3. In tal caso il Vicesegretario manterrà ferme le sue attribuzioni specifiche, attribuitegli dal mansionario per il posto ricoperto.

Art. 28 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento degli uffici disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, attenendosi ai seguenti principi

a) gli uffici vengono strutturati per unità organizzative funzionali, dotate di autonomia ed economicità di gestione;

b) il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini;

c) i responsabili degli uffici, coordinati dal Segretario comunale, assicurando l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica;

d) il personale cura l'aggiornamento professionale, ed a tal fine, su indicazione del Segretario, frequenta corsi o riunioni che siano utili ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni di lavoro;

e) la copertura dei posti di responsabile delle unità organizzative ed, in genere, dei posti cui è richiesta un'alta specializzazione può avvenire per una quota non superiore ad una unità anche mediante utilizzazione di personale esterno, assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente, di diritto privato, previa deliberazione consiliare motivata, quando siano richiesti requisiti di alta specializzazione e professionalità. In tal caso il contratto a tempo determinato non può essere stipulato per un periodo superiore a cinque anni;

f) la direzione di aree funzionali, comprendenti più unità organizzative, può essere conferita a personale dipendente, che ne abbia i requisiti e le capacità, mediante contratto a termine di diritto pubblico, previa deliberazione di Consiglio comunale motivata, per posti resisi vacanti ed ai fini di garantire la continuità dei servizi di primaria importanza, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento. In ogni caso il contratto non può avere durata superiore al quinquennio. È fatta salva comunque subordinazione gerarchica al Segretario comunale;

g) il regolamento prevede collaborazioni professionali esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione termine.

2. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con modalità stabilite dal regolamento.

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI

E FORME DI COOPERAZIONE

Art. 29 Servizi pubblici

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e servizi per conseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. A tal fine utilizza tutti gli strumenti giuridici ed operativi previsti dalla legge, in particolare avvalendosi della facoltà di gestire i servizi pubblici in economia, in concessione, mediante aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

3. Si riserva di aderire a consorzi, alle convenzioni e agli accordi di programma che si rivelano

necessari ed utili, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 30 Gestione in economia

1. L'organizzazione dei servizi ogni qualvolta, sia per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda.

2. La gestione in economia è adottata con provvedimento motivato di Consiglio comunale, che precisa le modalità ed i termini della gestione medesima.

Art. 31 Azienda speciale

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale, il Comune può istituire delle aziende speciali.

2. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative, delibera gli atti costitutivi dell'azienda medesima;

3. Gli amministratori dell'azienda sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale: essi devono essere in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e di comprovate esperienze di amministrazione. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali.

Art. 32 Istituzione

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Comune può istituire delle istituzioni, mediante deliberazione consiliare, contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento, di cui al comma precedente, determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da assumere sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.

6. Salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

7. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco a seguito di pubblico concorso oppure con contratto a tempo determinato.

Art. 33 Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 34 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più opportune tra quelle previste dalla legge in relazione all'attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 35 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi comuni, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 36 Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, prevista all'articolo precedente.

2. Il consorzio deve essere costituito secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modello consortile.

Art. 37 Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficaci alla collettività.

Art. 38 Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 39 Partecipazione popolare

1. Il Comune di Megliadino San Vitale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei propri diritti, oltre al diritto di interloquire direttamente con l'Amministrazione comunale, al cittadino è garantito l'accesso alle informazioni, agli

atti, alle strutture e ai servizi della stessa.

3. I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 40 Informazione pubblica sugli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, salvo quegli atti sottratti al diritto di accesso secondo quanto stabilito e previsto dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento. 2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ulteriori più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, trasparente, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra citati e nel rispetto dei principi legislativi.

Art. 41 Diritto di accesso

1. Il regolamento stabilisce le forme di partecipazione degli interessati, singoli o associati, al procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni soggettive, assicura l'accesso agli atti amministrativi, il rilascio di copie, determina i responsabili del procedimento e stabilisce le norme necessarie al fine di rendere effettiva la partecipazione, nel rispetto dei principi legislativi e del presente Statuto.

Art. 42 Consultazione popolare

1. L'amministrazione comunale attiva forme idonee di consultazione per acquisire il parere di soggetti sociali ed economici su temi di grande interesse, quali il bilancio di previsione, piani commerciali, piano regolatore generale, ed altri atti che il Consiglio Comunale ritiene opportuno sottoporre a consultazione.

2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- a) convocazione di appositi incontri con la comunità;
- b) realizzazione di ricerche presso la popolazione;
- c) istituzione del referendum consultivo.

Art. 43 Associazioni

1. Per il raggiungimento dei fini, di cui all'articolo precedente, il Comune riconosce il valore delle libere forme associative privilegiandone la partecipazione alla formulazione dei provvedimenti amministrativi di carattere generale.

2. Al fine di consentire una corretta politica per lo sviluppo dell'associazionismo, viene istituito il registro delle associazioni operanti sul territorio.

3. Alle associazioni debitamente iscritte al registro comunale viene riconosciuto il diritto di ricevere nella propria sede sociale copia di convocazioni degli organi comunali relativi a questioni attinenti gli obiettivi propri dell'associazione, nonché le copie degli atti e delle deliberazioni che riguardano le stesse materie.

Art. 44 Petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono avanzare petizioni dell'amministrazione comunale. Tali

petizioni possono essere rivolte al Sindaco o al Consiglio Comunale e possono riguardare problemi di carattere generale o di particolare gravità e devono essere ampiamente motivate e accompagnate da un congruo numero di firme. Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle petizioni, il tema deve essere discusso in Consiglio comunale, dopo l'illustrazione da parte del primo firmatario.

Art. 45 Proposte e istanze

1. I cittadini hanno il diritto di presentare istanze e proposte ai responsabili amministrativi e agli impiegati di ogni ordine e grado dei specifici servizi, i quali sono tenuti a dare adeguate e tempestive risposte.

Art. 46 Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice referendum consultivi, nelle materie di esclusiva competenza comunale, nei seguenti casi:

- a) su richiesta della Giunta o del Consiglio in ordine a I provvedimenti, regolamenti e norme statutarie che tali organi intendono sottoporre a verifica;
- b) su richiesta di almeno 200 cittadini, sia iscritti nelle liste elettorali del Comune, sia stranieri o apolidi residenti da almeno tre anni nel Comune aventi le capacità di elettorato attivo, in ordine a proposte innovative circa provvedimenti, regolamenti e norme statutarie e in ordine a valutazioni e indicazioni circa l'attività amministrativa del Comune.

2. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 47 Difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico a garanzia del buon funzionamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune e decade con il Consiglio Comunale che lo ha eletto.

3. Può essere rieletto una sola volta.

4. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

5. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.

6. Non può essere nominato Difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri della Comunità Montana e delle Unità Sanitarie Locali;
- c) i Ministri di Culto;
- d) gli amministratori ed i dipendenti:
 - di Enti, Istituti e Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;
 - di enti o imprese;

che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado che siano

amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

7. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Può essere revocato dal suo ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio, su proposta della Giunta o di un quinto dei consiglieri comunali.

8. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dalla amministrazione comunale.

Può richiedere tutte le notizie e gli atti per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e non gli può essere opposto il segreto d'ufficio. Concluso tale esame, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento. Intima, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti. Segnala al Consiglio le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

9. Al Difensore viene corrisposta l'indennità stabilita del Consiglio Comunale.

Titolo VI *FINANZA E CONTABILITÀ*

Capo I Beni ed entrate

Art. 48 Demanio e patrimonio comunale

1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, la cui utilizzazione è disciplinata con regolamento.

2. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

Art. 49 Potestà impositiva

1. Nei limiti della riserva di legge, il Comune disciplina con proprio regolamento l'esercizio della potestà impositiva e dell'autonomia finanziaria.

Art. 50 Tesoreria ed esattoria

1. Per la riscossione delle entrate di sua competenza e per il pagamento delle spese il Comune istituisce, nei limiti della legge dello Stato, propri servizi di tesoreria ed esattoria.

Capo II Bilancio, contabilità e programmazione finanziaria

Art. 51 Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo secondo i principi di legge, redatto in termini di competenza e di cassa, deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre per l'anno successivo, accompagnato dagli appositi allegati di legge.

2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio di Ragioneria. In mancanza, l'atto

assunto è nullo.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta.

4. Al conto consuntivo sono allegati altresì, il conto del patrimonio dell'ente, ed i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti.

Art. 52 Regolamento di contabilità

1. La contabilità economica del Comune è tenuta secondo l'apposito regolamento.

2. Esso deve essere informato ai principi della chiarezza contabile e della trasparenza gestionale.

Art. 53 Contratti

1. La disciplina dei contratti è disposta con regolamento in conformità della normativa dello Stato e di quella della Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento dello Stato.

2. La deliberazione a contrattare è atto amministrativo autonomo e, qualora per scelta del contraente si adottino, nei limiti previsti dalla legge, la trattativa privata, la motivazione della deliberazione deve indicare analiticamente le ragioni della decisione.

Art. 54 Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economicofinanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti nel ruolo e negli albi di cui alla previsione legislativa.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente.

4. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna le proposte di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il regolamento di contabilità prevede inoltre forme particolari di controllo interno della gestione ad opera del revisore e la loro periodicità, la redazione di specifiche relazioni, nonché la partecipazione del revisore ai procedimenti che abbiano rilevanza economico-contabile.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Entrata in vigore

1. Il presente statuto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed affisso all'albo pretori o del Comune, ed entra in vigore, così come previsto dalla legge, dopo trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, e comunque secondo le modalità previste per la deliberazione dello statuto.